



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Prima Sezione Lavoro

in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, all'udienza a trattazione scritta del 24/6/2020, sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sciogliendo la riserva assunta, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. **4907** R.G. degli Affari Civili Contenziosi, dell'anno **2020** e vertente

TRA

D'ANGELI PAOLO, (21 giugno 1945), rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli Avv.ti Pietro Federico e Francesca Ilari, ed elettivamente domiciliato nel loro studio, in Roma, Via Giovanni Paisiello n. 27;

RICORRENTE

E

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gustavo Iandolo e Pier Luigi Tomaselli per procura generale alle liti n. 80974 del 21.7.2015, per atto a rogito del dott. Paolo Castellini notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto;

RESISTENTE

* * * * *

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 12/2/2020, l'istante in epigrafe dr. D'Angeli Paolo, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ex art. 700 c.p.c., l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, chiedendo, in via d'urgenza, *inaudita altera parte* ovvero, previa fissazione dell'udienza, nel contraddittorio delle parti, di "ordinare il ripristino, a mezzo di specifico contratto annuale, fino alla validità temporale della graduatoria di merito, e cioè fino al 31.5.2022, per lo svolgimento delle prestazioni libero professionali



per l'espletamento di adempimenti medico-legali oggetto della selezione", con vittoria di spese e onorari di causa.

Premetteva il dr. D'Angeli di aver presentato domanda, in data 29.4.2019, di partecipazione all'avviso di selezione pubblica per il reclutamento da parte dell'INPS di n. 1.404 medici ai quali conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento di prestazioni libero professionali presso le Commissioni Mediche dell'Istituto; lamentava che, alla scadenza del primo contratto, fissata al 31.12.2019, l'INPS, valutata l'attività professionale del dr. D'Angeli, non aveva rinnovato il contratto stesso per un ulteriore anno.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, l'INPS, come rappresentato e difeso, eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito, richiamando, sul punto, Cass. SU, sentenza 27 marzo 2017, n. 7757, e nel merito cautelare chiedeva rigettarsi il ricorso, perché infondato, in fatto ed in diritto, per difetto sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*, con vittoria di spese di lite.

Acquisiti i documenti allegati, il Giudice, all'odierna udienza, sulla produzione di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., introdotte dal legislatore ed applicabili *ratione temporis* ai procedimenti in corso, al fine di contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da diffusione del contagio da COVID-19, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con emendamenti, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24/6/2020, così provvedeva.

Il ricorrente ha chiesto che sia ordinato all'INPS il ripristino, a mezzo di uno specifico contratto annuale, fino alla validità temporale della graduatoria di merito, e cioè fino al 31.5.2022, per lo svolgimento delle prestazioni libero professionali per l'espletamento di adempimenti medico-legali oggetto della selezione. In sostanza, chiedeva all'Amministrazione di adottare un atto amministrativo di proroga del contratto annuale (scaduto il 31.12.2019) stipulato in virtù della selezione, volta al reclutamento di medici per l'espletamento di prestazioni medico – legali in favore dell'Istituto.



Orbene, la presente fattispecie non rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, come autorevolmente affermato dalle SU della Suprema Corte, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., con ordinanza n. 14233/2018, depositata il 4/6/2018, in una fattispecie in tutto e per tutto analoga e sovrapponibile alla presente controversia.

Occorre premettere che, ai sensi dell'art 63, 4 comma, d.lgs. n. 165/2001 "Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

Nella specie, l'avviso di selezione pubblica per il reclutamento, da parte dell'INPS, di n. 1.404 medici ai quali conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento di prestazioni libero professionali presso le Commissioni Mediche dell'Istituto, costituisce una procedura concorsuale nell'ambito della quale l'Istituto esercita una discrezionalità amministrativa nel definire le condizioni di partecipazione e quelle successive di conclusione del contratto di prestazione libero professionale ex art. 2222 c.c.

Pur non prevedendo prove scritte o orali, il predetto avviso di selezione pubblica individua precisi criteri di valutazione dei titoli degli aspiranti che impongono una comparazione ed un raffronto fra ciascun candidato, all'esito del quale vengono attribuiti punteggi e formata una graduatoria con i vincitori ed è prevista poi l'immediata costituzione di un rapporto a tempo determinato di collaborazione libero professionale.

La circostanza che la selezione preveda la costituzione di rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato non impedisce l'applicazione della norma citata. Infatti, la Suprema Corte (cfr. SU 13531/2016) aveva già affermato che il concetto di "assunzione" di dipendenti della P.A., ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretato estensivamente, con equiparazione, per ragioni di ordine sistematico e teleologico, dell'assunzione di lavoratori subordinati e di quella di lavoratori parasubordinati cui vengano attribuiti incarichi volti a realizzare identiche finalità; sicché appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa ad una procedura concorsuale volta al conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 cit., assegnati ad esperti, mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per far fronte alle



medesime esigenze cui ordinariamente sono preordinati i lavoratori subordinati della P.A.

Va rilevato, poi, che le doglianze del ricorrente si appuntano sulla previsione, contenuta nell'avviso di selezione pubblica, secondo cui i predetti incarichi avranno durata annuale e potranno essere prorogati, anno per anno, nel triennio di validità delle graduatorie, con contratti di durata non superiore a 12 mesi. Pertanto, la contestazione del ricorrente investe l'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione di imporre una durata massima annuale del contratto di assunzione, salvo proroga, nel triennio di validità delle graduatorie, a discrezione dell'INPS che, secondo il ricorrente, sarebbe contraria a norma di legge. Dunque, viene fatta valere in giudizio una posizione giuridica qualificabile come interesse legittimo (e non diritto soggettivo), la cui tutela spetta al giudice amministrativo.

Deve sottolinearsi, infatti, che allorquando la controversia ha ad oggetto il controllo giudiziale sulla legittimità della scelta discrezionale operata dall'amministrazione, la situazione giuridica dedotta in giudizio appartiene alla categoria degli interessi legittimi, la cui tutela è demandata al giudice cui spetta il controllo del potere amministrativo ai sensi dell'art 103 Cost. (Cass. SU n. 10404/2013, n. 26272/2016, n. 24878/2017).

Per le considerazioni che precedono deve affermarsi *in subiecta materia* la sussistenza della giurisdizione amministrativa dinanzi alla quale il giudizio potrà essere riassunto, nei termini di legge, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 69/2009.

La peculiarità della fattispecie e la natura meramente processuale del provvedimento adottato, inducono all'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del presente giudizio.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva, il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, così provvede:

1) dichiara il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per appartenere la controversia alla giurisdizione amministrativa, dinanzi alla quale il giudizio potrà essere riassunto, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 69/2009, nel termine perentorio di 3 mesi dalla comunicazione della presente ordinanza;

2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Si comunichi.



Roma, 24 giugno 2020.

Il Giudice del Lavoro

Paolo Mormile

